



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1  
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia  
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**  
**n. 482 del 05/04/2017**

**Proponente: UO Affari Generali Istituzionali-Gestione Legale Sinistri**

**Oggetto: Collegio di Direzione della USLUMBRIA 1. Costituzione ai sensi della D.G.R. Umbria n. 1602 del 28/12/2016.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 2509 del 31/03/2017 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

*Hash .pdf (SHA256):*

c22543d288651dc7386667306b389dc7d457e811c4b0a3b53dbab773cd8860d1

*Hash .p7m (SHA256):*

e93a23a8c4b9367212f5b0dee7007d9cfced09f0e18928e1d94aa543ffabd487

*Firme digitali apposte sulla proposta:*

Pasquale Parise, Maria Gabriella Stortoni, Giulia Silvestri, Doriana Sarnari

**DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Andrea CASCIARI)\*

\* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

**OGGETTO:** Collegio di Direzione della USLUMBRIA 1. Costituzione ai sensi della D.G.R. Umbria n. 1602 del 28/12/2016.

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**PREMESSO** che l'art. 32 della L. R. n. 11 del 9 aprile 2015, n. 11 prevede espressamente quanto segue: *"1. Presso ogni azienda sanitaria regionale è istituito il Collegio di direzione. Il Collegio di direzione, in particolare:*

*a) concorre al governo delle attività cliniche;*

*b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione;*

*c) indica le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.*

*2. Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.*

*3. Nelle aziende ospedaliero universitarie il Collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica.*

*4. La Giunta regionale definisce, con direttiva vincolante, la composizione e il funzionamento del Collegio di direzione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, prevedendo la partecipazione del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo di cui all'articolo 36, dei Direttori di dipartimento di cui all'articolo 37 e dei Direttori di presidio di cui all'articolo 41 tenendo conto delle peculiarità delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie.*

*5. La composizione del Collegio di direzione nelle aziende unità sanitarie locali è integrata con la partecipazione dei Direttori dei distretti di cui all'articolo 39 afferenti alle stesse.*

*6. Le modalità di funzionamento, la convocazione periodica, nonché le forme e le modalità delle relazioni tra il Collegio di direzione e gli organi dell'azienda sanitaria regionale sono disciplinate nell'atto aziendale di cui all'articolo 22.*

*7. Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese."*

**CHE** questa Azienda, nell'Atto Aziendale, approvato con Delibera n. 914 del 24/10/2014 e successivamente integrato con Delibera n. 284 del 08/03/2017 (ad oggi ancora sottoposta al controllo della Regione Umbria), ha previsto all'art. 3 la presenza del Collegio di Direzione, stabilendo, nelle more della emanazione delle direttive previste dalla legge da parte della Regione Umbria, quanto segue: *"1. Il Collegio di Direzione svolge le seguenti funzioni:*

*a) Concorre al governo delle attività cliniche;*

*b) Partecipa alla pianificazione dell'attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione;*

*c) Indica le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero professionale intramuraria.*

*2. Concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale sulle questioni attinenti al governo delle attività cliniche.*

3. *Del Collegio di Direzione fanno parte, oltre al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo tutte le figure professionali presenti nell'azienda rappresentate da:*

- *Direttori di tutti i Dipartimenti;*
- *Direttori dei Presidi Ospedalieri;*
- *Direttori dei Distretti;*
- *Coordinatore dei MMG per ogni Distretto;*
- *Dirigente Responsabile SITRO;*
- *Dirigente Sanitario Psicologo;*
- *Dirigente Sanitario Biologo;*
- *Dirigente Sanitario Farmacista;*
- *Dirigente Fisico;*

4. *Nelle more dell'emanazione delle direttive da parte della Regione dell'Umbria di cui all'articolo 21, comma 4 L.R. N. 18/2012, il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale.*

5. *Al Collegio di Direzione possono essere invitati a partecipare anche i dirigenti di singole strutture in relazione alla specificità degli argomenti da trattare.*

6. *All'atto dell'insediamento il Collegio di Direzione determina proprie modalità di lavoro al fine di garantirne efficacia e coerenza rispetto al proprio mandato.*

7. *Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale con la frequenza e le modalità necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite, e comunque almeno una volta per semestre.*

8. *Ai componenti del Collegio di Direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese."*

**RILEVATO** che la Regione Umbria, con D.G.R. n. 1602 del 28/12/2016, che si allega alla presente Delibera, ha emanato la direttiva vincolante, prevista dalla L. R. n. 11/2015 relativamente alla composizione, alle competenze ed ai criteri di funzionamento in ordine al Collegio di Direzione delle Aziende Sanitarie;

**RITENUTO**, pertanto di recepire e prendere atto della Delibera di Giunta Regionale sopra citata e, conseguentemente, di costituire il Collegio di Direzione della USLUMBRIA 1 che sarà composto dai seguenti membri, come previsto dall'art. 2 della Direttiva vincolante, :

- a. Direttore Sanitario
- b. Direttore Amministrativo
- c. Direttore Dipartimento dei Servizi
- d. Dipartimento di Chirurgia Generale
- e. Dipartimento di Chirurgia Specialistica
- f. Dipartimento di Emergenza e Accettazione
- g. Dipartimento Materno Infantile
- h. Dipartimento Medico e Oncologico
- i. Dipartimento Medicina Specialistiche
- j. Dipartimento di Prevenzione
- k. Dipartimento Salute Mentale
- l. Direttore Distretto Alto Chiascio
- m. Direttore Distretto Alta Valle del Tevere
- n. Direttore Distretto Assisano
- o. Direttore Distretto Media Valle del Tevere
- p. Direttore Distretto Perugino
- q. Direttore Distretto Trasimeno
- r. Direttore Presidio Ospedaliero Alto Chiascio
- s. Direttore presidio Ospedaliero Alto Tevere
- t. Direttore Presidio Ospedaliero Unificato
- u. Dirigente Responsabile SITRO

**DARE ATTO** che, come disposto nella Direttiva:

- Il Collegio di Direzione dura in carica tre anni ed è presieduto dal Direttore Generale, che può delegare, volta per volta, la presidenza al Direttore Sanitario;
- Possono essere invitati a partecipare al Collegio di Direzione i Responsabili di altre articolazioni organizzative dell'Azienda in relazione a specifici argomenti loro attinenti;
- Le funzioni del Collegio di Direzione sono quelle previste dal D. L.vo n. 502/1992 e s.i.m., nonché dalla L. R. n. 11/2015 e dall'art. 3 della Direttiva Regionale;
- Le modalità di funzionamento sono quelle previste dall'art. 4 della Direttiva Regionale;
- Ai componenti del Collegio di Direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese;

**RITENUTO** di riservarsi di adottare apposito, successivo provvedimento di modifica e/o integrazione dell'Atto Aziendale in relazione a quanto stabilito dalla Direttiva Regionale in merito al Collegio di Direzione;

**RITENUTO**, altresì, di nominare quale Segretaria dell'Ufficio di Direzione la Dott.ssa Rosalba Galli, Funzionario della UO Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale di Sinistri;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

1. Prendere atto e recepire la D.G.R. Umbria n. 1602 del 28/12 2016 avente ad oggetto *"Adempimenti ex art. 32 della L. R. n. 11 del 9/4/2015: Direttiva vincolante inerente il Collegio di Direzione della Aziende Sanitarie Regionali. Approvazione"*, che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso (Allegato n. 1);
2. Costituire il Collegio di Direzione della USLUMBRIA 1 che sarà composto dai seguenti membri:
  - a. Direttore Sanitario
  - b. Direttore Amministrativo
  - c. Direttore Dipartimento dei Servizi
  - d. Dipartimento di Chirurgia Generale
  - e. Dipartimento di Chirurgia Specialistica
  - f. Dipartimento di Emergenza e Accettazione
  - g. Dipartimento Materno Infantile
  - h. Dipartimento Medico e Oncologico
  - i. Dipartimento Medicina Specialistiche
  - j. Dipartimento di Prevenzione
  - k. Dipartimento Salute Mentale
  - m. Direttore Distretto Alto Chiascio
  - n. Direttore Distretto Alta Valle del Tevere
  - o. Direttore Distretto Assisano
  - p. Direttore Distretto Media Valle del Tevere
  - q. Direttore Distretto Perugino
  - r. Direttore Distretto Trasimeno
  - s. Direttore Presidio Ospedaliero Alto Chiascio
  - t. Direttore presidio Ospedaliero Alto Tevere
  - u. Direttore Presidio Ospedaliero Unificato
  - v. Dirigente Responsabile SITRO

3. Dare atto che, come disposto nella Direttiva:
- il Collegio di Direzione dura in carica tre anni ed è presieduto dal Direttore Generale, che può, volta per volta, delegare la presidenza al Direttore Sanitario;
  - possono essere invitati a partecipare al Collegio di Direzione i Responsabili di altre articolazioni organizzative dell'Azienda in relazione a specifici argomenti loro attinenti;
  - le funzioni del Collegio di Direzione sono quelle previste dal D. L.vo n. 502/1992 e s.i.m., nonché dalla L. R. n. 11/2015 e dall'art. 3 della Direttiva Regionale;
  - le modalità di funzionamento sono quelle previste dall'art. 4 della Direttiva Regionale;
  - ai componenti del Collegio di Direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese;
- 4 Riservarsi di adottare apposito, successivo provvedimento di modifica dell'Atto Aziendale (approvato con la Delibera n. 914/2014 e successivamente integrato con Delibera n. 284 del 08/03/2017, ad oggi ancora sottoposta al controllo della Regione Umbria) in relazione a quanto stabilito dalla Direttiva Regionale in merito al Collegio di Direzione;
- 5 Nominare quale Segretaria dell'Ufficio di Direzione la Dott.ssa Rosalba Galli, Funzionario della UO Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale di Sinistri;
- 6 Dare atto che saranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza ai sensi di quanto disposto dal D. L.vo n. 33/2013 e s.i.m.;
- 7 Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Responsabile PO  
Affari Generali e Privacy  
Dott.ssa M. Gabriella Stortoni

Il Dirigente UO Affari Generali Istituzionali  
Gestione Legale dei Sinistri  
Avv. Giulia Silvestri

COD. PRATICA: 2016-006-305



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 1602      SEDUTA DEL 28/12/2016**

**OGGETTO:** Adempimenti ex art. 32 della l.r. 9 aprile 2015, n. 11: Direttiva vincolante inerente il Collegio di Direzione delle aziende sanitarie regionali. Approvazione.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---

---

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 7 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

**Direttiva vincolante COLLEGIO DI DIREZIONE def.**

COD. PRATICA: 2016-006-305

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Adempimenti ex art. 32 della l.r. 9 aprile 2015, n. 11: Direttiva vincolante inerente il Collegio di Direzione delle aziende sanitarie regionali. Approvazione.”** e la conseguente proposta di Assessore Luca Barberini;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

**Dato atto** che l'art. 17 del d.lgs. 502/1992 detta disposizioni sul Collegio di Direzione delle aziende sanitarie;

**Vista** la legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11 *“Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”*;

**Considerato** che l'art. 5 comma 3 della citata l.r. 11/2015 dispone che *“3. La Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione e garantire omogeneità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale, nonché l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture sanitarie, adotta direttive vincolanti per le aziende sanitarie regionali, informandone contestualmente l'Assemblea Legislativa.”*;

**Richiamato** l'art. 30 della l.r. 11/2015, comma 2, lett. b) che prevede tra le cause di decadenza e revoca del Direttore generale il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione;

**Richiamato** in particolare l'art. 32 della l.r. 11/2015 il quale stabilisce che la Regione emani una direttiva vincolante alle aziende sanitarie regionali in ordine al Collegio di Direzione;

**Visto** il documento predisposto dalla Direzione regionale "Salute Welfare Organizzazione e Risorse Umane" inerente *“DIRETTIVA VINCOLANTE INERENTE LA COMPOSIZIONE, LE COMPETENZE ED I CRITERI DI FUNZIONAMENTO IN ORDINE AL COLLEGIO DI DIREZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI”*;

**Ritenuto** di dover emanare, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5, comma 3 e 32 della l.r. 11/2015, una direttiva vincolante in ordine al Collegio di Direzione delle aziende sanitarie regionali;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Visto** l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:*

- 1) di prendere atto e fare propri i contenuti della *“DIRETTIVA VINCOLANTE INERENTE LA COMPOSIZIONE, LE COMPETENZE ED I CRITERI DI FUNZIONAMENTO IN ORDINE AL COLLEGIO DI DIREZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI”*;
- 2) di adottare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, dell'art. 30, comma 2, lett. b) e dell'art. 32 della l.r. 11/2015, la Direttiva vincolante per le Aziende sanitarie regionali avente ad oggetto: *“DIRETTIVA VINCOLANTE INERENTE LA COMPOSIZIONE, LE COMPETENZE ED I CRITERI DI FUNZIONAMENTO IN ORDINE AL COLLEGIO DI DIREZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI”*, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere il presente atto all'Assemblea Legislativa per le finalità di informazione previste dal comma 3 dell'art. 5 della l.r. 11/2015;

COD. PRATICA: 2016-006-305

- 4) di notificare il presente atto alle Aziende sanitarie regionali per gli adempimenti di competenza al fine di adeguare alla direttiva di cui al punto 2) gli atti normativi interni entro il termine di sei mesi dalla notifica del presente atto.



COD. PRATICA: 2016-006-305

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Adempimenti ex art. 32 della l.r. 9 aprile 2015, n. 11: Direttiva vincolante inerente il Collegio di Direzione delle aziende sanitarie regionali. Approvazione.**

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", a seguito delle modifiche introdotte dal "Decreto Balduzzi" (d.l. 13 settembre 2012, convertito con modificazioni con la legge 8 novembre 2012 n. 89), ha integrato il numero degli organi delle aziende sanitarie prevedendo tra questi oltre al Direttore generale ed al Collegio sindacale anche il Collegio di Direzione (precedentemente mero organismo aziendale) ed, all'art. 17, detta disposizioni in merito allo stesso sancendo quanto segue:

### **17. Collegio di direzione.**

*1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliere universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.*

La Regione Umbria con la legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 "Ordinamento del Servizio sanitario regionale" si è adeguata al nuovo disposto normativo del d.lgs. 502/1992 prevedendo il nuovo organo aziendale (art. 14) e contestualmente ha disciplinato il Collegio di Direzione (art. 21).

La l.r. 18/2012 è confluita nel "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" di cui alla legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11.

Attualmente è l'art. 32 del citato Testo unico l.r. 11/2015 che disciplina il Collegio di Direzione delle aziende sanitarie regionali, così come di seguito riportato:

### **Art. 32 (Collegio di direzione)**

*1. Presso ogni azienda sanitaria regionale è istituito il Collegio di direzione. Il Collegio di direzione, in particolare:*

- a) concorre al governo delle attività cliniche;*
- b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione;*
- c) indica le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.*

*2. Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli*

COD. PRATICA: 2016-006-305

*obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.*

*3. Nelle aziende ospedaliero universitarie il Collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica.*

*4. La Giunta regionale definisce, con direttiva vincolante, la composizione e il funzionamento del Collegio di direzione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, prevedendo la partecipazione del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo di cui all'articolo 36, dei Direttori di dipartimento di cui all'articolo 37 e dei Direttori di presidio di cui all'articolo 41 tenendo conto delle peculiarità delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie.*

*5. La composizione del Collegio di direzione nelle aziende unità sanitarie locali è integrata con la partecipazione dei Direttori dei distretti di cui all'articolo 39 afferenti alle stesse.*

*6. Le modalità di funzionamento, la convocazione periodica, nonché le forme e le modalità delle relazioni tra il Collegio di direzione e gli organi dell'azienda sanitaria regionale sono disciplinate nell'atto aziendale di cui all'articolo 22.*

*7. Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.*

Si evidenzia che il comma 4 del sopra riportato art. 32 della l.r. 11/2015 stabilisce i compiti della Giunta regionale, la quale è chiamata a definire, con direttiva vincolante, la composizione e il funzionamento del Collegio di Direzione.

L'articolo 5 della l.r. 11/2015, nel disciplinare le competenze della Regione stabilisce al comma 3 che **“3. La Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione e garantire omogeneità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale, nonché l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture sanitarie, adotta direttive vincolanti per le aziende sanitarie regionali, informandone contestualmente l'Assemblea Legislativa.”**

La Direzione regionale "Salute Welfare Organizzazione e Risorse Umane", in adempimento al dettato delle citate normative ha predisposto un documento avente ad oggetto: "DIRETTIVA VINCOLANTE INERENTE LA COMPOSIZIONE, LE COMPETENZE ED I CRITERI DI FUNZIONAMENTO IN ORDINE AL COLLEGIO DI DIREZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI".

Quanto sopra premesso, nell'evidenziare che l'art. 30, comma 2, lett. b) della l.r. 11/2015 prevede tra le cause di decadenza e revoca del Direttore generale il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione, si sottopone all'attenzione della Giunta regionale il suddetto documento per le valutazioni di competenza.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

---

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

COD. PRATICA: 2016-006-305

Perugia, lì 14/12/2016

Il responsabile del procedimento  
Alessandra Conti

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 14/12/2016

Il dirigente del Servizio  
Politiche di sviluppo delle risorse umane del  
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria  
e patrimonio della aziende sanitaria.  
Riforme

- Maria Trani  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

COD. PRATICA: 2016-006-305

Perugia, li 14/12/2016

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
- Walter Orlandi  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 20/12/2016

Assessore Luca Barberini  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**DIRETTIVA VINCOLANTE INERENTE LA COMPOSIZIONE, LE COMPETENZE ED I  
CRITERI DI FUNZIONAMENTO IN ORDINE AL COLLEGIO DI DIREZIONE DELLE  
AZIENDE SANITARIE REGIONALI**

**Richiamato** l'art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.);

**Richiamato** l'art. 32 della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 che prevede che la Regione emani una direttiva vincolante alle aziende sanitarie regionali in ordine al Collegio di Direzione;

**Richiamato** l'art. 30 della l.r. 11/2015, comma 2, lett b) che prevede tra le cause di decadenza e revoca del Direttore generale il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione;

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**(Art. 1 – Oggetto e finalità)**

1. La presente direttiva disciplina, la composizione ed il funzionamento del Collegio di Direzione, quale organo delle aziende sanitarie regionali, istituito in attuazione dell'art. 17 del d.lgs. 502/1992 e dell'art. 32 della l.r. 11/2015, richiamati in premessa.

2. La presente direttiva è volta ad assicurare uniformità nella disciplina dei Collegi di Direzione delle aziende sanitarie regionali, salvaguardando l'espressione dell'autonomia di ciascuna azienda.

**(Art. 2 – Composizione e durata)**

1. Il Collegio di Direzione è costituito con atto dal Direttore generale, e dura in carica tre anni. Il Direttore generale presiede il Collegio e può delegare la presidenza del medesimo, anche volta per volta, al Direttore sanitario.
2. Il Collegio di Direzione è composto da:
  - a) il Direttore sanitario;
  - b) il Direttore amministrativo;
  - c) il Coordinatore dei Servizi sociali, per le aziende USL;
  - d) i Direttori dei Dipartimenti aziendale e/o interaziendali;
  - e) i Direttori dei Distretti, per le aziende USL;
  - f) i Direttori dei Presidi Ospedalieri aziendali;
  - g) il Dirigente/Responsabile del S.I.T.R.O..

3. Qualora non siano nominati alcuni dei componenti di diritto, di cui alle lett. d), e), f) e g) del comma 2., al fine del suo regolare funzionamento la composizione del Collegio di Direzione può essere integrata con figure apicali aziendali, fino ad un numero massimo di sei sostituti, dal Direttore generale, con proprio atto. Il periodo di sostituzione non può essere superiore ad un anno. Nelle aziende ospedaliero–universitarie e nelle aziende integrate la metà dei sostituti deve essere di componente universitaria.
4. Possono essere invitati a partecipare al Collegio di Direzione i Responsabili di altre articolazioni organizzative della azienda in relazione a specifici argomenti loro attinenti, i quali partecipano senza diritto di voto, nonché per la costituzione il Presidente della Scuola di Medicina.

### **(Art. 3 – Funzioni)**

1. Il Collegio di Direzione è organo dell'azienda che esercita le funzioni previste dal combinato disposto dall'art. 17 del d.l.gs. 502/1992 e dall'art. 32 della l.r. 11/2015, nonché dalle disposizioni vigenti.
2. Il Collegio di Direzione si esprime attraverso la formulazione di pareri. Il parere è obbligatorio nelle seguenti fattispecie:
  - a) sull'atto aziendale per la parte relativa all'organizzazione delle attività cliniche;
  - b) sull'acquisizione di spazi esterni per l'esercizio della attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.);
  - c) sul piano aziendale dei volumi di attività dell'A.L.P.I.;
  - d) sul piano aziendale annuale della formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e regionali, nonché dei bisogni formativi specifici espressi dalle strutture organizzative aziendali e dalle categorie di operatori, ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore generale;
  - e) sul piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore generale;
  - f) su tutte le altre questioni attinenti al governo delle attività cliniche, individuate nell'atto aziendale;
  - g) nelle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il Collegio di Direzione delle Aziende USL si esprime in ordine alla pianificazione delle attività di ricerca e di didattica che hanno impatto con l'attività assistenziale, nell'ambito di quanto definito dall'Università d'intesa con la Regione all'interno dei Protocolli d'intesa Regione – Università.
4. Il Collegio di Direzione supporta il Direttore generale:

- a) nell'elaborazione del progetto del Piano Attuativo Locale, di cui all'art. 14 della l.r. 11/2015;
- b) nella predisposizione della Relazione sanitaria aziendale annuale, di cui all'art. 29 della l.r. 11/2015;
- c) in ulteriori attività strategiche individuate nell'atto aziendale che incidono sull'organizzazione dei servizi e la qualità assistenziale.

5. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, lett. f) del presente articolo, Il Collegio di Direzione è sentito dal Direttore generale ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 22, comma 2 della l.r. 11/2015.

6. Nelle costituende aziende ospedaliero-universitarie, ad integrazione di quanto già previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo, il Collegio di Direzione:

- a) si esprime in ordine all'attività di ricerca e di didattica che hanno impatto organizzativo con l'attività assistenziale, nell'ambito di quanto definito dall'Università d'intesa con la Regione all'interno dei Protocolli d'intesa Regione – Università;
- b) è sentito qualora ricorrano le fattispecie previste dall'art. 20, comma 8 del Protocollo generale d'intesa Regione Umbria Università degli Studi di Perugia, sottoscritto in data 20 aprile 2015;
- c) partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
- d) è consultato obbligatoriamente dal Direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

#### **(Art. 4 – Modalità di funzionamento)**

1. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore generale almeno con cadenza almeno quadrimestrale, individuando il relativo ordine del Giorno. I componenti del Collegio possono proporre al Direttore generale argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2. Il Direttore generale, per particolari esigenze o su richiesta motivata della metà più uno dei componenti, convoca il Collegio di Direzione ove compatibile con la richiesta, con congruo preavviso.
3. Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Il Collegio di Direzione, di norma, esprime i pareri a maggioranza dei presenti, fatte salve le fattispecie previste dall'art. 3, comma 2 lett. a) ed e), in cui si esprime a maggioranza dei componenti.
5. La partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese poiché

rientra tra i compiti istituzionali di ciascun componente. Non è ammessa la designazione di sostituti. La partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione va a costituire uno degli elementi di valutazione ai fini della conferma degli incarichi conferiti.

#### **Art. 5 – Obblighi di riservatezza**

1. I componenti del Collegio di Direzione, i collaboratori che supportano l'organo, nonché chiunque prenda parte alle sedute dello stesso sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni ed ai dati trattati nel corso delle attività dell'organo medesimo.

#### **Art. 7 – Disposizioni di rinvio e finali**

1. Per quanto non disciplinato con la presente direttiva vincolante, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.